



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 286 DEL 22/04/2022

**OGGETTO: VIA AL POLIGONO DI QUEZZI
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE
ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL TRANSITO PER
DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE**

IL DIRIGENTE

Premesso

che la società Site S.P.A. ha presentato istanza PG 2022/145116 in data 16/04/2022, con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di modifica in un tratto della via al Poligono di Quezzi nel territorio del Municipio 3° Bassa Valbisagno, nell'ambito dei lavori di ripristino del manto stradale con nuova asfaltatura;

Atteso

che l'esecuzione dei lavori in esame comporta l'occupazione parziale della carreggiata per l'esecuzione di lavori di asfaltatura;

Considerato

che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato

che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- adottare le modifiche alla circolazione veicolare, istituendo un senso unico alternato, e della sosta vietandola nel tratto interessato ;

Visto

- il piano di segnalamento temporaneo presentato dal richiedente;

Visti inoltre

- il parere di polizia stradale espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- L'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2010;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Preso atto che

- i lavori saranno eseguiti dalla ditta Bova Costruzioni con sede in Amaroni (CZ) nella Via Dante, civ. n.36, con Responsabile di Cantiere il Sig. Antonio Casalnuovo (tel./cell.3346777***);
- Il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008, è il Sig. Alberto Villa (tel.0229062***)
- il Coordinatore della Sicurezza, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008, in fase di esecuzione dei lavori è il Sig. Franco Russo (cell.3297392***);

Dato atto che

- il soggetto istruttore della pratica è il Tecnico di Zona Campus Rinaldo del Settore Regolazione della Direzione Mobilità e Trasporti;
- il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Funzionario Giuliano Guiducci del Settore Regolazione della Direzione Mobilità e Trasporti;
- il Responsabile del procedimento è l'Ing. Emiliano Bartolomei, Dirigente del Settore Regolazione della Direzione Mobilità e Trasporti;

ORDINA

dal giorno 28/04/2022 al giorno 13/05/2022 dalle ore 07:00 alle ore 19:00 in Via al Poligono di Quezzi, nel tratto di strada dal civ. n. 1 al civ.n. 31, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- adottare le modifiche alla circolazione veicolare e più precisamente il divieto di sosta e fermata in entrambi i lati della strada e il senso unico alternato regolato da movieri, per il

quale è da prevedere, in attestamento al cantiere, ad integrazione del Piano di Segnalamento, il posizionamento di apposita segnaletica (ovvero fig. Il 41 per i veicoli provenienti da monte e fig. Il 45 per i veicoli provenienti da valle);

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.


MANDA

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Ing. Emiliano Bartolomei

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Planimetria Asfaltatura Via al Poligono di Quezzi



115D

9

30R

18



11

26R



7R



13R


13



17R

15

20



19R



22



17

VIA AL POLIGONO DI QUEZZI



IR

7D

113C

113C